



TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI

Decreto di vendita

R.G.E.

Il Giudice dell'Esecuzione,
esaminati gli atti della procedura in oggetto;
visto il verbale di pignoramento e la descrizione dei beni pignorati;
letta l'istanza di vendita del compendio pignorato e le richieste in essa contenute;
ritenuto che ricorra l'ipotesi prevista dal combinato disposto di cui agli art. 530, co 5, e 525, co. 2, c.p.c.;
visto l'art. 532 c.p.c.;
ritenuto di dover procedere a vendita a mezzo di commissionario, previa verifica della stima dei beni già operata dall'ufficiale giudiziario senza l'assistenza di un perito stimatore;
ritenuto opportuno incaricare a tale scopo l'istituto di vendite giudiziarie (IVG) per il tribunale intestato, e ciò in ragione dell'esperienza dal medesimo acquisita nel tempo quale commissionario di vendita;

delega

ai sensi e per gli effetti dell'art. 532, co. 2 c.p.c. l'IVG per il tribunale di Siena, con sede in Monteriggioni, frazione San Martino, via del Pozzo, 1, in persona del direttore *pro tempore*, a determinare il prezzo di vendita, anche per i casi previsti dall'art. 521-*bis* c.p.c. ed a tal fine

dispone

che l'IVG delegato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, depositi relazione recante parere sulla valutazione dei beni mobili pignorati proposta dall'ufficiale giudiziario, individuando altresì il valore al quale i medesimi potranno venire posti in vendita;
che con il medesimo atto l'IVG fornisca altresì una stima delle eventuali spese vive di trasporto dei beni, ai fini di quanto previsto dall'art. 35 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109, nonché dal decreto ministeriale 15 maggio 2009, n. 80;
che, contestualmente al deposito della suddetta relazione, l'IVG ne dia comunicazione ai creditori e al debitore al fine di verificare, quanto ai primi, l'opportunità di chiedere l'eventuale integrazione del pignoramento *ex art.* 518, co. 7 c.p.c. e, quanto al secondo, la necessità di chiedere, purché entro dieci giorni dal deposito della relazione, eventuale riduzione del pignoramento;
che, qualora il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati come stimato dall'IVG fosse



inferiore al credito precettato aumentato della metà, il medesimo IVG comunicherà sollecito al creditore precedente affinché richieda al giudice autorizzazione ad integrare il pignoramento, ciò in particolare allorquando, durante il sopralluogo finalizzato alla stima, sia emersa la presenza, presso il debitore, di ulteriori beni utilmente pignorabili.

ordina

che l'IVG, entro quarantacinque giorni dal deposito della relazione di valutazione, dia corso alla vendita dei beni pignorati, in qualità di commissionario nominato ai sensi dell'art. 532 c.p.c. e con le modalità di seguito descritte:

la vendita si svolgerà, per ciascun bene o lotto ed a scelta del commissionario, a mezzo di gara telematica asincrona o sincrona mista, avvalendosi di portale certificato per la vendita oppure, in alternativa ed in relazione alla tipologia del lotto in vendita, avvalendosi degli strumenti fisici tradizionali (sala vendite, vendita sul posto, ecc.);

1) il prezzo base di ciascun bene o lotto corrisponderà a quello valutato da IVG nella relazione preliminare ovvero, in caso di reclamo, quello indicato dal giudice nella relativa ordinanza, salvo eventuale reclamo dei creditori *ex art. 534-ter c.p.c.*;

2) ciascun interessato potrà prendere visione dei beni in vendita negli orari stabiliti e resi noti dal commissionario, anche mediante pubblicazione sul proprio portale Internet www.giustiziaivg.it e come previsto dall'art. 533 c.p.c.;

3) in caso di mancanza di offerte il commissionario indirà ulteriore esperimento di vendita a prezzo ribassato del cinquanta per cento rispetto al precedente e, qualora nemmeno in tal caso pervenissero offerte, indirà un terzo esperimento ad offerta libera, ossia senza indicazione di alcun prezzo; qualora non pervenissero nemmeno offerte libere e purché siano decorsi almeno sei mesi dal deposito della relazione di valutazione dell'IVG, questi rimetterà gli atti al giudice ai sensi degli artt. 532 e 533 c.p.c., fornendo sintetica relazione ed allegazione di bollettino attestante la pubblicità effettuata; contestualmente al deposito in cancelleria, renderà altresì comunicazione della rimessione alle parti;

4) qualora entro quindici giorni dalla suddetta rimessione i creditori non depositassero istanza ai sensi dell'art. 540 c.p.c. il giudice pronunzierà l'estinzione della procedura *ex art. 532, co. 2 c.p.c.* anche in difetto dei presupposti di cui all'art. 164-bis c.p.c. e i beni già pignorati saranno offerti in restituzione al debitore ovvero, in alternativa, devoluti ad associazioni caritatevoli o, ancora, avviati a distruzione e smaltimento;

nomina

custode dei beni pignorati l'IVG per il Tribunale di Siena e dispone che il medesimo IVG provveda:

1) entro trenta giorni dalla nomina e previa comunicazione al debitore recante data ed ora dell'accesso, asporti i beni pignorati conferendoli a deposito presso la propria sede od altri locali nella propria disponibilità;

2) curi la custodia dei beni, segnalando al giudice ogni eventuale necessità urgente, sulla quale si provvederà, anche ad istanza delle parti o di terzi interessati, a mezzo di decreto, reclamabile a mezzo di ricorso sul quale lo stesso giudice provvederà con ordinanza; salvo gravi motivi di cui all'art. 534-ter c.p.c. la presentazione del ricorso non sospende le operazioni di vendita;



3) apra il conto corrente della procedura presso l'istituto bancario convenzionato con il tribunale, fornendo a quest'ultimo i dati del debitore esecutato (cognome, nome, codice fiscale) per l'assolvimento degli adempimenti di competenza; contestualmente;

autorizza

il medesimo IVG a:

1) avvalersi dell'assistenza della forza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, co. 4 del d.m. 109/1997 ossia, in particolare, quando *"sia necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza del debitore, del custode o di terzi, oppure allontanare persone che disturbano la ricognizione o il trasporto"*;

2) vendere sul posto i beni pignorati qualora i medesimi risultino intrasportabili o ritenga comunque opportuno, ai fini dell'esecuzione, non procedere al trasporto;

3) percepire direttamente dall'aggiudicatario della vendita i compensi di cui all'art. 32 del d.m. 109/1997, nonché dal creditore (in solido con il debitore) quelli di cui all'art. 33 del medesimo decreto;

4) cedere gratuitamente ad enti caritatevoli, ovvero avviare a smaltimento i beni rimasti invenduti, previo invito al ritiro da notificarsi al debitore, nel quale gli verrà assegnato termine non superiore a giorni quindici dall'avvio della notificazione.

Dispone

che l'IVG:

provveda alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle vendite pubbliche (PVP), nonché alla pubblicità della vendita, ai sensi di quanto previsto dall'art. 490, co. 1 e 2 c.p.c., con allegazione all'avviso della presente ordinanza e della relazione di stima e con indicazione dei recapiti di posta elettronica e telefonico del custode, il tutto almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

- versi il prezzo ricavato dalla vendita, decurtato dell'ammontare dei compensi spettanti al commissionario ed all'ufficiale giudiziario (ai sensi del d.l. 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, nonché successive), su conto corrente da aprirsi presso ChiantiBanca - Credito cooperativo s.c., filiale Siena Montanini; a tal fine, l'IVG è autorizzato ed incaricato di trasmettere al ridetto istituto, contestualmente alla richiesta di apertura della posizione, i dati del debitore esecutato (cognome, nome e codice fiscale) ed il numero della procedura esecutiva;

- qualora il debitore sia soggetto IVA, lo stesso sarà obbligato ad emettere regolare fattura relativamente alla vendita effettuata dall'IVG, senza che a quest'ultimo sia attribuita alcuna responsabilità. I dati necessari al debitore per gli adempimenti fiscali conseguenti saranno visibili al soggetto passivo nella relazione di vendita depositata dall'IVG nel relativo fascicolo intestato alla procedura;

- qualora il debitore sia soggetto IVA a seguito delle vendite effettuate dall'IVG, quest'ultimo sarà autorizzato a versare la relativa IVA incassata mediante modello F 24 in nome e per conto del debitore esecutato, senza aver l'obbligo di comunicare preventivamente al debitore che procederà



al versamento;

- il debitore soggetto IVA potrà segnalare all'IVG il codice tributo da utilizzare nel versamento IVA sul modello F 24 per integrarlo nel proprio versamento periodico IVA.

dispone

che il creditore procedente:

- entro quindici giorni dalla ricezione della relazione di stima trasmessagli dall'IVG per il primo esperimento ed entro il medesimo termine dalla richiesta dell'IVG per gli esperimenti successivi, versi i contributi per la pubblicazione previsti dall'art. 18-*bis* del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- in alternativa, deleghi a mezzo di PEC l'IVG ad anticipare il pagamento dei suddetti contributi, salvo rimborso successivo, ai fini del quale si autorizza il commissionario a trattenerne l'ammontare dal prezzo ricavato dalla vendita, unitamente ai compensi;
- provveda al versamento dei contributi di pubblicazione sul PVP relativi alle vendite di mobili registrati di valore stimato superiore ad euro venticinquemila sul portale Internet arezzosienaastagiudiziaria.fallcoaste.it ed almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

avvisa

che, ai sensi dell'art. 631-*bis* c.p.c., l'omessa pubblicazione sul PVP per causa imputabile al creditore procedente o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo è causa di estinzione del processo esecutivo;

subordina l'avvio delle operazioni di ricognizione, stima, asporto, pubblicità e vendita di cui al previo versamento forfetario delle somme di cui agli artt. 22, co. 3 e 31 del d.m. 109/1997;

fissa

l'udienza del _____, per il rendiconto, la distribuzione del ricavato, l'eventuale istanza *ex art.* 540-*bis* c.p.c. o l'estinzione *ex art.* 164-*bis* disp. att. c.p.c. e fatte salve eventuali istanze di anticipazione dell'udienza motivate dalla chiusura anticipata e fruttuosa delle operazioni di vendita.

Si notifichi al debitore esecutato a cura ed onere del creditore procedente, nonché all'IVG per il Tribunale di Siena a cura della Cancelleria.

Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 21/01/2026, tramite l'applicativo Consolle del Magistrato.

Il G.E.

Dott. Antonio Romano

